



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **18** Del **26-06-2012**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Ordinaria di Prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. FALCHI ALBERTO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 4.

FALCHI ALBERTO	P	PERINI DARIA	P
LATINI GABRIELE	P	TROVATELLI ALICE	P
BAGNOLI TEBALDO	P	GHERARDINI MARCO	A
CORTOPASSI GIANPAOLA	P	BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE	P
TADDEI ROBERTO	A	MONTI NICOLETTA	A
GALARDI FABIO	P	GIANNONI GIOVANNI	P
FIUMALBI FLAVIO	P	GIGLIOLI MARCO	A
LATINI FRANCESCO	P	MARMUGI ENRICO MARIA	P
BACCI ALESSANDRO	P		

Assiste il Segretario Comunale, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FALCHI ALBERTO, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto risultano presenti:

DI CESARE MICHELE Assessore non Consigliere A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare:

- il comma 1 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- il comma 2 che disciplina i presupposti per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- il comma 3 che disciplina la base imponibile dell'imposta municipale propria ed i casi di riduzione;
- il comma 4 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore per il calcolo dell'imposta municipale propria;
- il comma 5 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore dei terreni agricoli;
- il comma 6 che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- il comma 7 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- il comma 8 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- il comma 9 che dispone che l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis che dispone che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10 che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- il comma 11 che dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Prevede inoltre che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;
- il comma 12-bis che dispone che l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze. Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 26-06-2012 Comune di Palaia

articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

- il comma 17 che dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato lesomme residue;

Considerato che:

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- in base alle previsioni normative del D.L. 201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio Tributi, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

a) aliquota base pari allo 0,9 per cento;

b) aliquota ridotta pari allo 0,45 per cento per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze;

- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze;

- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze;

c) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna;

Dato atto che per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e che solo per l'anno 2012 le richieste di riduzione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2013;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che l'art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge n. 216/2011, convertito con legge n. 14/2012 stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è differito al 30 giugno 2012.

Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 26-06-2012 Comune di Palaia

Visti i pareri espressi dal dirigente dell'Unione Valdera - Polo Altavaldera e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 3 contrari (gruppo di minoranza);

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

a) aliquota base pari allo 0,9 per cento;

b) aliquota ridotta pari allo 0,45 per cento per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze;
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze;
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze;

c) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133;

2) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e che solo per l'anno 2012 le richieste di riduzione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2013;

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

4) Di dare atto che entro il 30 settembre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, come stabilito dall'art. 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011;

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

6) Di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole sulla proposta della medesima, espresso dal responsabile dal dirigente dell'Unione Valdera - Polo Alta Valdera e dal responsabile del servizio di ragioneria;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime separata votazione ai sensi dell'art.134, 4° comma del Dlgs. 18/08/00 n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. Numero 18 Del 26-06-2012

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto : **Favorevole**, per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 26-06-2012

Il Responsabile del servizio
F.to **ROSSI PAOLO**

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto : **Favorevole**, per quanto di competenza.

Data: 26-06-2012

Il Responsabile del servizio
F.to **CITI NADIA**

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FALCHI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all'Albo Comunale il giorno 04-07-2012 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 19-07-2012

Palaia, li 20-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.

Palaia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
